

IACP di Salerno in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 21 DEL 12/03/2024

SALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: Pagamento delle competenze professionali all'Avv. Valerio Di Stasio

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Che con determinazione commissariale n. 015 del 25 marzo 2015 è stata autorizzata l'impugnazione, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, del lodo arbitrale, adottato in data febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall' Istituto e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001;

Che con determinazione dirigenziale n. 0059 del 31.03.2015 – R.G. 434/2015 – è stato conferitoincarico professionale per la rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Valerio Di Stasio conil quale è stata sottoscritta apposita convenzione;

Che la vertenza intrapresa dall'IACP Salerno si è conclusa con la sentenza n. 647/2021 – R.G.39/2016) di rigetto dell'impugnazione;

Che con determinazione dirigenziale n. 375 del 07.12.2028 – R.G. n. 1657/2018 è stato assuntoimpegno di spesa (N. 1327 Capit. 10403 art. 11) per le competenze professionali dell'avv. DiStasio per la somma totale di euro 48.896,49;

Che l'avv. Valerio di Stasio emetteva la fattura n. 5/21 per un importo totale di euro 48.896,49;

Che il professionista, non essendo stato pagato, proponeva ricorso per DI n. 607/2024-Tribunale di Napoli- e che la Dott. Alessia Notaro emetteva in data 30.1.2024 decreto ingiuntivo;

Che in data 22.2.2024 lo lacp di Salerno in Liquidazione inoltrava pec all'Avv. Di Stasio per comunicare la volontà dell'ente di liquidare la somma di euro 48.896,49 comprensiva di qualsiasi onore, inclusa cassa professionale, IVA e spese entro 15 giorni a fronte della rinuncia

di ogni altra somma da parte dello stesso avvocato e della rinuncia al ricorso per D.I. n. 607/2024;

che in data 08.03.2024, l'avv. Di Stasio inoltrava pec allo lacp di Salerno in liquidazione nella quale comunicava di poter definire il proprio credito con la liquidazione della somma di euro 48.896,49 di cui alla fattura n.5/21 nonché la somma di euro 7.833,15 a titolo di interessi calcolati a far data dall'11.11.2021 al 7.3.2024 ed il rimborso del contributo unificato per la procedura monitoria pari ad euro 286,00, rinunciando ai soli compensi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 607/2024;

che è opportuno aderire alla richiesta formulata dall'avvocato Di Stasio, a fronte del decreto ingiuntivo e dall'insussistenza di validi ragioni per contestare le cifre, ottendendo comunque un risparmio delle spese legali connesse al giudizio per il decreto ingiuntivo stesso;

che la somma di euro 8.119,15 (7.833,15 euro a titolo di interessi e 286,00 euro il costo del contributo unificato della procedura monitoria), è stata impegnata al capitolo 10501.41 (impegno n. 130.7 del 2021)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa costituenti parte integrante di tale istruttoria a tutti gli effetti di legge.

Tanto premesso,

DISPONE

di autorizzare il pagamento: della somma di euro 48.896,49 e di cui alla fattura n.5/21 e della somma di euro la somma di euro 8.119,15 (7.833,15 euro a titolo di interessi e 286,00 euro il costo del contributo unificato della procedura monitoria1) sulla scorta della fattura che il professionista emetterà.

Di disporre le pubblicazioni di legge

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Salerno, 12/03/2024

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.015 DEL 25 MARZO 2015

OGGETTO:

Impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del Iodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001. (Cont. 3787 bis)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla scorta dell'istruttoria del Settore Organizzazione ed Affari Legali - Area Gestione Appalti ed Affari Legali, di cui a relazioni del 24 marzo 2015;

VISTO che la procedura arbitrale intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno si conclusa con il lodo arbitrale adottato il giorno 11 febbraio 2015;

ATTESO che detto lodo ha disposto la condanna dell'IACP Salerno a tenere indenne il Comune di Capaccio dall'eventuale risarcimento danni derivante dalle controversie pendenti intraprese da 1) D'ALESSIO Gennaro e D'ALESSIO Amelia R.G n. 9595/2011 Trib Salerno; 2) da D'ALESSIO Maria - R.G. n. 681/2014 Tar Salerno, nonché da eventuali danni riconosciuti giudizialmente ad altri proprietari di suoli nel Comune di Capaccio occupati dall'IACP Futura per realizzare il programma edificatorio in forza di convenzione rep. 2419 del 7.11.2001; ed ha, altresì, disposto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario del Comune di Capaccio, per complessivi € 18.000,00 oltre accessori e spese, nonché al pagamento delle spese dell'arbitrato, con il vincolo della solidarietà, liquidate in 75.000,00 oltre accessori;

RILEVATO che l' avv. Valerio Di Stasio legale dell'Ente nella procedura arbitrale in oggetto, ha rappresentato l'opportunità di impugnare dinanzi alla Corte di Appello di Salerno il lodo citato attese le evidenti incongruenze ed errori - sia sotto il profilo giuridico che fattuale - in esso contenuti e nella considerazione che l'Arbitro avv. Gianfranco Liace, in assoluta terzietà della posizione, e non quale arbitro designato dall'IACP Salerno, ha ritenuto di dissentire formalmente dalla maggioranza dei componenti il Collegio Arbitrale, chiedendo l'allegazione del proprio parere.

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale;

ATTESO che l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere effettuata entro novanta giorni dal deposito;

RITENUTO, pertanto, di doversi provvedere all'impugnazione del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno, in oggetto richiamata, mediante affidamento di incarico di rappresentanza e difesa a legale esterno, con provvedimento del Direttore Generale, giusta art. 6 del Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali dell'IACP Salerno;

VISTO il Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali dell'IACP Salerno, approvato con deliberazione commissariale n. 005 del 20 maggio 2011;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n. 74 del 21.03.14; VISTI gli atti;

DETERMINA

PROPORRE impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del Iodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP [Sa-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.015 DEL 25 MARZO 2015

OGGETTO:

Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001;

DEMANDARE al Direttore Generale l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'IACP Salerno mediante proprio atto determinativo, d'intesa con il Direttore del Settore competente per materia;

DARE MANDATO al Settore Organizzazione ed Affari Legali della esecuzione del presente prov-

Il presente atto sarà sottoposto alla ratifica, giusta previsione art.11 dello Statuto.

IL DIRETTORE GENERALE Ayv., Sabato BARBA IL COMMISSARIO/STRAORDINARIO

dott. Luigi GRIMALDI



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Valerio Di Stasio per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001. (Cont. 3787 bis)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento approvato con determina presidenziale n. 005 del 20 maggio 2011 che assegna al Direttore Generale il compito di individuare e conferire l'incarico al patrocinatore dell'Ente, adottando allo scopo apposita determinazione;

Vista l'istruttoria dell'Area Legale del Settore Organizzazione ed Affari Legali, di cui a relazione del 24 marzo 2015, con la quale si è proposto l'appello al lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001

Atteso che il Legale Rappresentante dell'Ente, con determinazione n.015 del 25.03.2015, condividendo le motivazioni addotte a sostegno della proposta formulata dal Settore Organizzazione, ha autorizzato l'impugnazione del lodo opposizione al ricorso in oggetto richiamato;

Dato Atto che l'avv. Valerio Di Stasio, ha già assistito l'Istituto nella precedente fase arbitrale della vertenza per cui è a conoscenza di tutti gli aspetti della controversia in corso con il Comune di Capaccio;

Richiamati gli artt. 6 e 8 del Regolamento dell'I.A.C.P. della Provincia di Salerno per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali e per la disciplina del conferimento dei relativi incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, che indicano i criteri per assicurare la continuità e la omogeneità nella linea difensiva dell'Ente e consentono di conferire incarico di patrocinio al medesimo legale nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto;

Ritenuto, pertanto, di conferire incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente per l'impugnazione in parola, all'avv. Valerio Di Stasio, già legale dell'Istituto nella precedente fase arbitrale della vertenza; Dato atto, preventivamente:

che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e che risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente;

che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;

che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed inerisce le attività di patrocinio legale dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

che la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscriversi;

Dato altresì atto che il conferimento dell'incarico in argomento rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Iacp;

Considerato che il compenso verrà determinato in aderenza a quanto stabilito dalla vigente normativa;

Ritenuto, conseguentemente, per la tutela degli interessi dell'IACP della Provincia di Salerno, di conferire l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in argomento all'avv. Valerio Di Stasio; Richiamata la sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Quinta); Visti gli atti;

DETERMINA

Conferire all'avv. Valerio Di Stasio con studio in Nocera Inferiore, incarico professionale con mandato di rappresentanza, per l'appello del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001, subordinatamente al raggiungimento di accordo con il professionista sulla determinazione del compenso da corrispondersi per l'espletamento dell'incarico:

Demandare al Direttore del Settore Organizzazione ed Affari Legali la sottoscrizione con il professionista del contratto disciplinante lo svolgimento della prestazione, nonché la determinazione del compenso in aderenza a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Ente e sul sito telematico istituzionale.

Trasmettere la presente in doppio originale all'Ufficio AA.GG. per la rubricazione nel Registro Generale.

Il Direttore Generale Avv. Sabato Barba

addetto

Si attesta l'avvenuta annotazione nel Registro Generale al n. 10434 in data / 1 APR. 2015.

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Convenzione disciplinante lo svolgimento da parte dell'avv. Valerio Di Stasio dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'istituto nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015 in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001.

(Cont. 3787 bis)

Il giorno 29 del mese di HACCO 2018, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno, sito in Salerno alla via A. Alì n. 1 sono presenti:

- il Direttore Generale, ing. Giuseppe Votta nato il 2 agosto 1956 a Como - C.F. VTTGPP56M02C933M, nonchè Direttore del Settore Organizzazione ed Affari Legali ad interim, competente alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento; l'avv Valerio Di Stasio nato a Nocera Inferiore il 5 gennaio 1960, c.f. DST VLR60A05F912M, con studio in Napoli – Centro Direzionale, Isola G1;

Premesso

- che con determinazione commissariale n.015 /2015 è stata autorizzata l'impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001.
- che con determinazione dirigenziale R.G.n. 0434/2015 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Valerio Di Stasio;
- che il professionista incaricato, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento, preliminarmente dichiara:
 - di non avere giudizi pendenti nei confronti dell'IACP di Salerno, impegnandosi a non promuoverne per tutta la durata dell'incarico;
 - di non patrocinare cause pendenti contro l'Istituto, impegnandosi a non patrocinarne per tutta la durata dell'incarico;

Tanto premesso

In ossequio alla previsione del punto 3) dell'art. 13 della Legge 247/2012 di riforma dell'Ordinamento Forense, secondo cui "La pattuizione dei compensi è libera", sulla scorta del valore della vertenza (€ 2.400.000,00) ", e tenuto conto delle indicazioni del D.M. 55/2014 nonchè della L.205/2017 (comma 487 e 488), è stato concordato con l'avv. Valerio Di Stasio un compenso professionale di complessivi: € 48.896,49 di cui €33.510,95 competenze professionali per il procedimento di appello e per il procedimento di sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale; € 5.026,64 per rimborso forfetario al 15% : € 1.541,50 per cpa al 4% ed € 8.817,40 per iva al 22%. Conseguentemente ed in linea con i criteri generali fissati nella normativa regolamentare dell'Ente.

le parti

pattuiscono e convengono che:

- il compenso professionale viene determinato in complessivi € 48.896,49 come sopra specificato, e che lo stesso compenso è ritenuto equo, ragionevole e soddisfacente per l'incarico conferito, in quanto proporzionato alla quantità e qualità nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto del valore della causa, come risultante in atti, della

complessità e l'importanza del contenzioso, della Autorità Giudiziaria adita e della presumibile durata della vertenza;

- il pagamento delle competenze professionali come pattuite sarà effettuato alla conclusione della prestazione professionale ed alla definizione del contenzioso, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione di fattura, come consentito dal comma 3, art. 4 del D.lgs 192/2012, e comunque, subordinatamente all'istruttoria diretta all'assunzione del preliminare impegno di spesa di cui al D.M.10.10.1986;
- un eventuale acconto potrà essere corrisposto, previa valutazione da parte dell'Ente, ed in ogni caso nella misura non superiore al 30% dell'importo concordato;

Ai fini della trasmissione della fattura elettronica, di cui al Decreto 3 aprile 2013 n. 35 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Codice Univoco Ufficio è il seguente : YMTF0K.

L'Istituto si riserva di comunicare l'impegno di spesa da inserire obbligatoriamente in fattura.

Il professionista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, si impegna:

- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione e gli atti difensivi prodotti;
- a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

In tale ultima ipotesi, si conviene che l'importo sopra concordato sarà ridotto in considerazione della fase processuale in cui si trova la causa e dell'attività effettivamente svolta dal professionista . Il professionista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, si impegna, altresì, a porre in esecuzione la sentenza conclusasi con esito favorevole per l'Ente; in tale ipotesi, si conviene che il professionista richiederà le proprie competenze relative alla fase esecutiva alla controparte, lasciando indenne l'IACP, che vi provvederà solo in caso di insolvenza, debitamente documentata.

Il professionista, infine, si impegna nell'esecuzione della presente convenzione a rispettare, quando opera presso le strutture dell'Istituto, o al servizio dello stesso, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento dell'Istituto, di cui dichiara di avere preso visione dal sito dell'Ente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Istituto la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora, in ragione della peso o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali dell'Istituto.

Avv. Valerio Di Stasio

Il Direttore del Settore Organizzazione ed Affari legali

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LEGALI AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 DEL 07 DIC. 2018 3 2866

REG. GENERALE N 1652 DEL 13 DIC. 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per competenze professionale in favore dell'avv. Valerio Di Stasio, legale dell'Ente in virtù di determinazione dirigenziale R.g. n. 0434/2015 nel-giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015 in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione commissariale n. 032 del 27.04.2018 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2018;

VISTO il 2° comma dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 dell'11.01.1999, modificata con deliberazione consiliare n. 134 del 23.03,1999; vista la relazione di data 13.11.2018 con la quale l'Area Gestione Appalti, Provveditorato, Contratti ed Affari Legali, ha evidenziato e proposto quanto segue :" L'avvocato Valerio Di Stasio, legale dell'Ente in virtù di determinazione dirigenziale R.G.n.0434/2015, in relazione alla vertenza in oggetto richiamata, ha sottoscritto convenzione disciplinante lo svolgimento dell'incarico e la determinazione del compenso professionale, che è stato concordato in € 33.510,95 per competenze; € 5.026,64 per rimborso forfettario al 15%, oltre cassa e iva .Detto compenso scaturisce dalla applicazione dei parameri fissati dal D.M.55/2014 per le vertenze dinanzi alla Corte di Appello , scaglione di valore superiore ad € 520.000,00. Atteso che occorre impegnare la spesa complessiva necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale dell'avv. Di Stasio, è stato predisposto l'allegato provvedimento finalizzato all'assunzione di impegno di spesa dell'importo complessivo di € 48.896,49 di cui € 33.510,95 per competenze; € 5.026,64 per rimborso forfetario al 15%; € 1.541,50 per cpa al 4%, ed € 8.817,40 per iva al 22%. Tanto premesso si predispone ed allega schema di determinazione dirigenziale di impegno di spesa in favore dell'avv. Valerio Di Stasio."

ATTESO che la somma concordata con il professionista è a carico dell'Ente;

RITENUTO di assumere impegno di spesa da imputarsi al Cap. n
VISTO il comma 3 dell'art. 6 del regolamento sull'ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Ente, approvato con deliberazione commissariale n. 49 dell'11.01.1999;

DETERMINA

a) la premessa è parte integrante del presente atto;

ASSUMERE l'impegno della spesa, per complessivi € 48.896,49 di cui € 33.510,95 per competenze; € 5.026,64 per rimborso forfetario al 15%; € 1.541,50 per cpa al 4%, ed € 8.817,40 per iva al 22%, occorrente per lo svolgimento dell'intera attività professionale da parte dell'avv. Valerio Di Stasfo, legale dell'Ente nella vertenza in oggetto;

INCARICARE l'Ufficio Finanziario di emettere i-relativi mandati di pagamento con imputazione della spesa al Cap. 1003 art. 1 ... Impegno 1324, del corrente bilancio:

TRASMETTERE la presente al Dirigente Finanziario incaricato per le registrazioni contabili di rito e per la conseguente trasmissione all'Ufficio AA.GG. per la rubricazione nel Registro Generale.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LÈGALI AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	N DEL
REG. GENERALE N.	DEL
Il Titolare de l'Area Gestione Appalti Provveditorato Contratti ed Affari Legali Dott. ssa Adriana Arcaro	II Direttore del Settore Organizzazione ad i. ing. Carlo Caggiano
VISTO: Si conferma che la copertura finanziaria	a è prevista al/ai capitolo/i 10103 fufiel bilan sì come evidenziato dall'allegato prospetto che ri 2018.
Si attesta l'avvenuta annotazione nel re	Il Dirigente Finanziario incaricato dott. Antonio Addivinola Mira Line egistro generale al n. 1, 5 An data 13 DIC. 2018
	Metto



IACP PROV.DI SALERNO IN LIQUIDAZ. C.F.:00184690659

ESERCIZIO	GESTIONE			NUMERO DOC	UMEHTO	DATA DOCUMENTO		PAGINA
2018	COMPETENZA BUONO DI		IMPEGNO	1327		27	12-12-2018	1
CODICE / DESCR				CAPITOLO	ARTICOLO	DESC	RIZIONE CAPITOLO	
1.04.000. SPESE CORREN SPESE PER ACC	PI	CONSUMO E DI SERVIZIO		10403	11	proc	edimenti legali	
	s	TANZIAMEUTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATI	TUALE		DISPCHIBILITA'	

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo * DET.SETT. ORG.E AFF. LEGALI Numero 375 Data 07-12-2018 Ufficio: P.O.GEST.APP.PROVV.CONT.AL

DI STASIO VALERIO CENTRO DIREZIONALE IS.G/1 80100 - NAPOLI (NA)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:


Oggetto:

COMPETENZE PROF.LI LEGALI GIUD.APPELLO LODO ARBITRALE VERTENZA COMUNE CAPACCIO C/IACP SA PRESUNTI INADEMPIMENTI ENTE E IACP FUTURA SCARL

Importo:

Euro

48.896,49







M.667/2021 R.G.33/2016 pabblicate M 3/5/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

II SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

dr.ssa Giulia Carleo

Presidente

dr.ssa Rosa D'Apice

Consigliere rel. est.

dr.ssa Marcella Pizzillo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 39/2016 avente ad oggetto impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data 11/2/2015

TRA

<u>Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno</u> rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Stasio, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Nocera Inferiore via Raffaele Vitolo n. 16 – Attore

E

Comune di Capaccio rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pizzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno G. Vicinanza n. 42 - Convenuto

Conclusioni: come da verbale di udienza del 6/2/2020

Ragioni in fatto e diritto

1. Con domanda di arbitrato notificata in data 8/4/2014 il Comune di Capaccio ha attivato la clausola compromissoria di cui all'art. 22 del contratto stipulato il 7/11/2001 con l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno.

In particolare l'ente territoriale - premesso: a) che con il suindicato atto negoziale veniva costituito in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno il diritto di superficie su di una area destinata ad edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 35 legge n. 865/1971 e nel contempo il predetto Istituto veniva delegato alla definizione delle procedure espropriative necessarie per l'acquisizione delle aree oggetto di accordo; b) che l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno cedeva la propria posizione contrattuale alla società ICAP Futura s.r.l. sicchè in data 11/4/2008 il Comune di Capaccio stipulava con la società IACP Futura s.r.l. un contratto di contenuto analogo a quello del 7/11/2001; c) che la società IACP Futura s.r.l. non portava a compimento le intraprese procedure espropriative e nel frattempo veniva dichiarata fallita; d) che a causa di tale condotta negligente il Comune di Capaccio era stato destinatario di richieste risarcitorie da parte dei proprietari dei terreni interessati dalle suindicate procedure che lo avevano citato in giudizio; e) che l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno esercitava attività di direzione e controllo della società IACP Futura s.r.l. - tanto premesso ha prospettato l'inadempimento contrattuale del predetto Istituto e la responsabilità ex art. 2497 c.c., chiedendo al collegio arbitrale con la memoria del 10/7/2014 : "1) di accertare l'inadempimento posto in essere dallo IACP Futura s.r.l. in merito alle citate convenzioni stipulate con il Comune di Capaccio; 2) di dichiarare la responsabilità ex art. 2497 c.c. dello IACP nei confronti del creditore sociale Comune di Capaccio per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società controllata (IACP Futura) e condannare lo ICAP al risarcimento nei riguardi del Comune di Capaccio della somma di euro 2.438.221,51 oltre ulteriori somme ed interessi e rivalutazione a maturare o di quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria di procedimento; 3) in ogni caso condannare IACP a tenere indenne il Comune di Capaccio da ogni e qualsiasi ulteriore richiesta risarcimentale



e/o indennitaria proposta dai proprietari dei suoli occupati da IACP Futura in virtù delle mai perfezionate procedure di esproprio di cui in narrativa".

1.1 L'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno con atto del 23/4/2014 ha provveduto alla nomina dell'arbitro ed ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dal Comune di Capaccio, ribadendo tali contestazioni anche con la memoria depositata il 16/7/2014.

1.2. Il collegio arbitrale con lodo sottoscritto in data 11/2/2015, in accoglimento della domanda proposta dal predetto ente territoriale, ai sensi dell'art. 2497 c.c., ha così provveduto: " condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno... a tenere indenne il Comune di Capaccio dall'eventuale condanna al risarcimento danni derivante dalle pendenti controversie incardinate: 1) dai germani D'Alessio Gennaro e D'Alessio Amelia – giudizio innanzi al Tribunale di Salerno rg. 9595/11 - per ottenere la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di euro 1.053.888,30, oltre interessi e rivalutazione per il valore del suolo illegittimamente occupato; 2) dal notaio Maria D'Alessio che ha instaurato dinanzi al Tar Salerno rg 681/14 giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti per l'occupazione del suolo , danni quantificati in euro 121.001,86 per occupazione legittima dal 03/06/2004 al 19/10/2006 oltre interessi e rivalutazione monetaria; euro 421.555,28 per occupazione illegittima dal 19/10/2006 al 19/10/2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria, alle somme sopra indicate va aggiunta l'ulteriore somma richiesta di euro 52.694,11 per ogni anno di occupazione a partire dal 19/10/2014; oltre 3) da eventuali danni riconosciuti giudizialmente da altri proprietari di suoli nel Comune di Capaccio occupati dallo Iacp Futura per realizzare il programma edificatorio in forza delle sopra citate convenzioni; condanna altresì l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ... al pagamento dei due terzi delle spese e dei compensi di lite da attribuirsi al difensore antistatario del Comune di Capaccio avv. Antonio Pizzi, che si liquidano per l'intero in euro 18.000,00 per compensi, euro 388,00 per spese non imponibili, oltre spese forfettarie, cnpa e iva; condanna altresì l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno al pagamento delle spese del

presente arbitrato con vincolo della solidarietà e che si liquidano in euro 75.000,00, oltre accessori come per legge".

- 1.3. L'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno con atto di citazione notificato in data 11/1/2016 ha proposto impugnazione avverso il suindicato lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 2, n. 9 e n. 5 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. contestando altresì il lodo nella parte in cui il collegio arbitrale ha proceduto alla liquidazione del compenso spettante agli arbitri e delle spese di funzionamento del collegio arbitrale; ha concluso per la declaratoria di nullità del lodo sottoscritto in data 11/2/2015 e nel merito per il rigetto della domanda proposta dal Comune di Capaccio nei confronti dell' Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario
- 1.4. Il Comune di Capaccio, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta tardivamente nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito; ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
- 1.5. All'udienza celebrata in data 6/2/2020 la Corte ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- 2. In primis va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività sollevata dal Comune di Capaccio, incentrata sul rilievo che nel caso di specie il cd. termine breve per l'impugnazione del lodo, pari a novanta giorni, decorrerebbe dalla ricezione in data 12/2/2015 da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno della pec con cui il segretario del collegio arbitrale trasmetteva il lodo sottoscritto in data 11/2/2015; tale termine, quindi, risulterebbe decorso allorchè in data 11/1/2016 veniva notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.

L'eccezione è infondata.

L'art. 828 c.p.c. dispone che "l'impugnazione per nullità si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo".

G

Nella fattispecie in esame il lodo è stato notificato all'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno, su istanza del Comune di Capaccio, il 15/10/2015, con la conseguenza che il suindicato termine non era ancora decorso quando in data 11/1/2016 è stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio.

Merita di essere segnalato che la notificazione del lodo, cui si riferisce l'art. 828 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti; alcun rilievo, pertanto, può attribuirsi alla pec valorizzata dal Comune di Capaccio (cfr. Cass. n. 17420/2004 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato che " il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario"; cfr. anche Cass. n. 19182/2013).

3. Non può trovare ingresso neppure l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal Comune di Capaccio ai sensi dell'art. 342 c.p.c. fondata sul rilievo che l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno non avrebbe indicato le parti del provvedimento impugnato e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado.

Come è noto la giurisprudenza la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).

Senonchè l'impugnazione per nullità del lodo, pur essendo assoggettata, nei limiti della compatibilità, alla disciplina e ai principi del giudizio di secondo grado non costituisce un appello ordinario, con il quale è possibile censurare qualsiasi profilo del provvedimento impugnato, ma è circoscritta alla verifica della ricorrenza dei vizi tassativamente indicati dall' art. 829 c.p.c., con la conseguenza che, al fine di valutarne l'ammissibilità, non è invocabile, quale schema legale di riferimento, l'art. 342 c.p.c. la cui applicazione, presupponendo un mezzo di gravame a critica libera, appare inconciliabile con la struttura e la funzione dell'impugnazione delineata dall'art. 829 c.p.c., ma occorre, piuttosto accertare, se siano stati dedotti motivi di nullità contemplati dalla disposizione normativa appena citata (cfr. Cass. n. 3229/2012).

Nel caso di specie l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ha articolato l'impugnazione facendo espresso riferimento a specifici motivi previsti dall'art. 829 c.p.c. sicchè non vi è spazio per la declaratoria di inammissibilità.

4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Giova ricordare che l'impugnazione del lodo si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello compiere accertamenti di fatto, dovendo limitarsi alla verifica delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchè per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria al Giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e della *causa petendi* dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite nè domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, nè censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 20880/2010; Cass. n. 9387/2018).

(E)

5. Con il primo motivo l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ha dedotto la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. prospettando la violazione delle forme e dei modi di nomina degli arbitri in relazione agli artt. 809, 810,815 e 737 c.p.c..

In particolare il suindicato Istituto - premesso che il Comune di Capaccio, non essendo stato raggiunto tra gli arbitri nominati dalle parti l'accordo sulla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, aveva attivato il procedimento per la nomina del terzo arbitro da parte del Presidente della Corte di Appello, come previsto dalla clausola compromissoria - ha lamentato che l'ente territoriale non gli aveva notificato il ricorso introduttivo del predetto procedimento sicchè apprendeva della nomina del terzo arbitro soltanto attraverso la trasmissione a mezzo raccomandata del verbale di avvenuta costituzione del collegio arbitrale. La nomina del terzo arbitro - osserva l'impugnante - è avvenuta senza consentire la partecipazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno al relativo procedimento giudiziale e, dunque, in violazione del principio del contraddittorio; inoltre la mancata notifica del provvedimento di nomina del terzo arbitro ha precluso all'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno la facoltà di opporsi a tale nomina ed eventualmente di agire per la ricusazione dell'arbitro così nominato posto che l'art. 815 c.p.c. fa decorrere il termine di dieci giorni per la ricusazione dalla notificazione della nomina. Il collegio arbitrale - prosegue l'attore - investito della questione della nullità del procedimento di nomina del terzo arbitro erroneamente la ha respinta, limitandosi a dare atto della presenza nella produzione del Comune di Capaccio di " copia del ricorso e dell'ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Salerno che nomina quale terzo arbitro l'avv. Americo Montera" Il motivo è privo di pregio.

L'art. 829 comma 1 n. 2 c.p.c. prevede che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa " se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e i modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale".

Orbene in tema di arbitrato . come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il meccanismo di nomina suppletiva da parte del Presidente del Tribunale, previsto nell'art. 810 c.p.c., sia nella

formulazione antevigente che in quella in vigore dal 2 marzo 2006, si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda la costituzione di un collegio formato da tre arbitri e le parti non raggiungano accordo sulla nomina del terzo arbitro dopo aver provveduto alla designazione unilaterale degli altri due; ne consegue la legittimità della designazione giudiziale disposta su richiesta di una delle parti quando si determini tale evenienza (cfr. Cass. n. 17152/2009).

Il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito che l'ordinanza del Presidente del Tribunale di nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 810 c.p.c. costituisce un provvedimento "reso con procedura del tutto sommaria, senza contraddittorio, nè soggetta alle regole della camera di consiglio" (cfr. Cass. n. 1021/1993; cfr. anche motivazione Cass. n. 1855/1998).

E allora – chiarito che tali principi sono applicabili al caso di specie ove la nomina è stata effettuata dal Presidente della Corte di Appello (e non già dal Presidente del Tribunale) perché così espressamente previsto dalla clausola compromissoria - è agevole concludere che non vi è spazio per la prospettata nullità del lodo arbitrale.

In particolare l'impugnante - proprio perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento ex art. 810 c.p.c. finalizzato alla nomina dell'arbitro è " senza contraddittorio" - non può dolersi del fatto che non sia stata assicurata la sua partecipazione al predetto procedimento. Quanto, poi, alla mancata notificazione del provvedimento di nomina del terzo arbitro – profilo che il predetto Istituto ha posto in relazione con la decorrenza del termine di cui all'art. 815 c.p.c. per l'eventuale ricusazione dell'arbitro – osserva la Corte che tale aspetto non riguarda "le forme e i modi" della nomina degli arbitrati, per l'ovvia considerazione che la notificazione implica un provvedimento di nomina già adottato, con la conseguenza che rispetto a tale profilo è da escludere in radice la configurabilità di un'ipotesi di nullità inquadrabile nell'ambito dell'art. 829 comma 1 n. 2 c.p.c..

6. E' parimenti destituito di fondamento il secondo motivo di nullità del lodo, articolato ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c.

(5)

L'attore ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio sotto un duplice profilo: a) la mancata conoscenza da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno del procedimento giudiziale di nomina del terzo arbitro attivato dal Comune di Capaccio senza notificare il relativo ricorso alla controparte; b) la trasmissione da parte del collegio arbitrale delle comunicazioni a mezzo posta privata, modalità questa diversa rispetto a quelle indicate dalle parti nell'atto di nomina dell'arbitro, segnatamente fax o posta elettronica certificata; l'impugnante ha segnalato che la modalità di trasmissione prescelta da collegio arbitrale è "più lenta", rispetto a quella indicata dalle parti; ciò ha comportato la dilatazione dei tempi tra la spedizione della comunicazione e la ricezione nonché, in considerazione delle diverse collocazioni geografiche dei destinatari, lo sfalsamento dei momenti di ricezione con la conseguenza che il Comune di Capaccio ha avuto conoscenza del contenuto delle comunicazioni in anticipo rispetto alla controparte; in particolare la raccomandata ricevuta dall'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno in data 1/7/2014 conteneva la comunicazione dei termini per il deposito delle memorie, il cui primo termine scadeva solo quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione con conseguente compromissione del diritto di difesa.

Ciò posto, si osserva che l'art. 829 n. 9 dispone che l'impugnazione per nullità del Iodo è ammessa "se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio".

In ordine al primo profilo la Corte osserva che non solo vanno ribadite le argomentazioni già illustrate al precedente punto 4 della presente sentenza a cui si rinvia – ma va altresì rimarcato che la disposizione normativa appena citata prende in considerazione le violazioni del principio del contraddittorio che si verificano " *nel procedimento arbitrale*" e non già quelle relative al procedimento di nomina dell'arbitro da parte dell'autorità giudiziaria.

Quanto al secondo profilo merita di essere evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del giudizio arbitrale il rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c. implica che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di

esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. n. 10809/2015).

Ancora, il Supremo Collegio ha chiarito che in tema di giudizio arbitrale la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non già sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di un' effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18600/2020).

Orbene nel caso di specie la circostanza che le comunicazioni siano state trasmesse all'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno a mezzo posta privata non si traduce di per sé sola nella violazione del principio del contraddittorio.

Occorre premettere che l'attenzione della Corte va focalizzata esclusivamente sulla prima comunicazione, l'unica specificamente richiamata nell'atto di impugnazione.

Ebbene - al di là del dato pur degno di nota che è rimasta sfornito di prova il fatto che il Comune di Capaccio abbia usufruito di un termine maggiore per predisporre la memoria - va evidenziato, ed è quel che più conta, che l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ha regolarmente depositato la prima memoria in data 16/7/2014 con la quale ha compiutamente articolato le proprie difese anche nel merito, circostanza questa che induce ad escludere la violazione del principio del contraddittorio (cfr. memoria in atti).

Non va poi sottaciuto – a riprova dell'infondatezza del motivo in esame – che il predetto Istituto nell'atto di impugnazione si è limitato a prospettare genericamente la violazione del principio del contraddittorio senza alcuna allegazione del pregiudizio in concreto subito, allegazione vieppù necessaria laddove si consideri che l'impugnante ha deposito la prima memoria nei termini e, come

B

già rimarcato, ha compiutamente esercitato il diritto di difesa contrastando la fondatezza della pretesa azionata dalla controparte.

7. Con il terzo motivo l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ha dedotto la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 comma 2 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione, sostenendo che la motivazione posta a sostegno del lodo non permette di individuare la *ratio decidendi* della statuizione di accoglimento della domanda proposta dal Comune di Capaccio. Il collegio arbitrale – precisa l'impugnante - sulla base delle difese articolate dal predetto Istituto e del materiale probatorio acquisito (richiamato nell'atto di impugnazione cui si rinvia) avrebbe dovuto rigettare la domanda formulata dal Comune di Capaccio in quanto il predetto Istituto non ha svolto attività di direzione e di coordinamento della società IACP Futura s.r.l. (cfr. atto di impugnazione pagg. 34, 35, 36, 37).

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

L'art. 829 n. 5 c.p.c. prevede che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa " se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'art. 823 c.p.c."; a sua volta l'art. 823 c.p.c., per quel che qui rileva, nell'indicare i " requisiti " del lodo al numero 5 richiama " l'esposizione sommaria dei motivi".

Orbene – premesso che in sede di impugnazione del lodo arbitrale il Giudice non può esercitare alcun controllo sulla congruità della motivazione (cfr. Cass. n. 7798/2007) - va segnalato che il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione delle ragioni della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un *iter* argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (cfr. motivazione Cass. n. 27321/2020; Cass. n. 12321/2018). In particolare nel lodo impugnato in ordine al profilo che qui rileva in ragione del tenore del motivo di nullità in esame – ossia l'attività di direzione e coordinamento effettuata dall'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno nei confronti di Iacp Futura s.r.l. - espressamente si legge «

Il Comune di Capaccio richiedeva la condanna dello Iacp di Salerno in virtù della responsabilità derivante ex art. 2497 c.c. dal supposto rapporto di direzione e coordinamento esercitato dallo Iacp nei confronti di Iacp Futura... In particolare ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2497 c.c. quando vi è l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti che diano all'una il potere di imporre all'altra una determinata politica di mercato o l'assunzione di determinate scelte imprenditoriali. Ulteriore elemento sintomatico dell'esistenza del rapporto di direzione e coordinamento esercitato da una società nei confronti dell'altra è rinvenuto nell'identica o quantomeno parzialmente identica composizione degli organi amministrativi dei due soggetti giuridici. Con riferimento al primo aspetto va evidenziata, nell'ipotesi che ci occupa, l'incontestata esistenza di rapporti contrattuali tra lo Iacp di Salerno e lo Iacp Futura s.r.l. tali da attribuire all'ente controllante il potere di influenzare le decisioni della società controllata. Ed invero l'art. 4 dello statuto sociale dello Iacp Futura srl prevede che tale società " è tenuta a rendersi cessionaria nei confronti dell'istituto autonomo per le case popolari per la Provincia di Salerno delle convenzioni da questo stipulate con i comuni ai sensi dell'art. 35 legge 22/10/1971 n. 865 per l'assegnazione del diritto di superficie sulle aree su cui effettuare gli interventi strumentali alla realizzazione del programma" Tale circostanza trova ampia conferma nei fatti per cui è causa in quanto lo Iacp Futura si rendeva cessionaria, con atto a rogito Notar Capobianco del 19.11.2001, proprio della posizione contrattuale di cui alla convenzione stipulata dallo IACP con il Comune di Capaccio in data 7.11.2001 ed avente ad oggetto il diritto di superficie e la relativa lottizzazione delle aree occupate. Ed inoltre lo stretto rapporto di direzione e coordinamento esistente tra i due enti si rileva altresì dal regolamento dello IACP depositato da parte del ricorrente intitolato " Regolamento IACP sull'attività di vigilanza e controllo sulla Iacp Futura srl" da cui si evince l'influenza dominante posta in essere dallo Iacp nei confronti dello Iacp Futura s.r.l.. Nell'ipotesi che ci occupa ricorre anche il secondo elemento sopra richiamato ovvero la totale/parziale corrispondenza degli organi amministrativi, nonché della rilevante partecipazione al capitale dello Iacp Futura s.r.l detenuta fin dal momento della costituzione da parte dello Iacp di Salerno. Al riguardo come evidenziato

B

dalla stessa difesa dello Iacp di Salerno nel corso degli anni lo Iacp ha avuto un'identità di soggetti all'interno del consiglio di amministrazione dello Iacp Futura di almeno due elementi tra cui il Presidente ... Va altresì sottolineato che l'art 17 dello statuto di Iacp Futura s.r.l. prevede al comma II che "l'Istituto autonomo Case Popolari ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori". Per quanto attiene invece la partecipazione al capitale sociale dello Iacp Futura è necessario riassumere che la stessa, dal momento della costituzione dello Iacp Futura, è variata da un 40% fino a raggiungere un minimo del 19,513 % ed in alcuni periodi la totalità >>.

Orbene – ribadito che la Corte non può compiere alcuna valutazione sulla correttezza o congruità della motivazione – è evidente, alla luce del contenuto del lodo appena riportato, che il collegio arbitrale, per il profilo che qui rileva, ha esplicitato le ragioni della decisione in maniera chiara e comprensibile.

E allora non è configurabile la prospettata nullità del lodo arbitrale per omessa motivazione, dovendosi, peraltro, evidenziare come le critiche articolate dall'impugnante attengono al merito della controversia e, pertanto, non sono ammissibili.

Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. n. 4397/2006; Cass. n. 16553/2020).

8. Non può trovare ingresso neppure il quarto motivo con cui l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, segnatamente per violazione dell'art. 2497 c.c.; in particolare l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno - dopo avere sostenuto che nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 829 comma 2 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal Decreto Lgs.vo n. 40/2006, richiamando a sostegno della propria tesi il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione

nella pronuncia n. 6148/2012 - ha illustrato le ragioni della prospettata violazione delle regole di diritto (cfr. atto di impugnazione pagina 38 e seguenti).

Osserva la Corte che l'art. 829 comma 2 c.p.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla novella del 2006, disponeva che "l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile", stabilendo così che l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'inosservanza di norme di diritto, era sempre ammessa a meno che le parti avessero stabilito un arbitrato di equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile; il nuovo testo dell'art. 829 comma 3 c.p.c., frutto delle modifiche introdotte dal D.Lgvo n. 40/2006, ha rovesciato tale regola, disponendo che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge".

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel comporre un conflitto sorto tra le Sezioni Semplici, ha chiarito che " in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3 c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo , così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile" (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 9284/2016; cfr. anche Cass. n. 17339/2017).

Nel caso di specie il giudizio arbitrale è stato proposto dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 40/2006, segnatamente in data 8/4/2014, mentre la clausola compromissoria (art. 22 del contratto

del 7/11/2001) precede l'entrata in vigore del suindicato decreto legislativo (per la data di introduzione del giudizio arbitrale cfr. allegato n 3 della produzione dell'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno).

In applicazione del principio di diritto innanzi richiamato deve, pertanto, concludersi che nella vicenda in esame trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 829 comma 2 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella del 2006; le parti, tuttavia, hanno stabilito che il collegio arbitrale "deciderà secondo equità" (cfr. art. 22 del contratto del 7/11/2001) sicchè resta preclusa, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. comma 2 ultima parte l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale.

9. E' infondato anche il quinto motivo dell'impugnazione che involge la parte del lodo in cui gli arbitri hanno proceduto alla liquidazione del loro compenso e delle spese di funzionamento del collegio arbitrale.

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno ha sostenuto che la liquidazione (pari complessivamente ad euro 75.000,00 oltre accessori) non è congrua in considerazione del valore indeterminabile della controversia.

Invero, al di là della genericità del rilievo, va replicato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (cfr. art. 814 c.p.c.) sicché non avendo l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale in questione (cfr. Cass. n. 17034/2008; Cass. n. 20371/2014).

10. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'impugnazione.

Il governo delle spese processuali segue la soccombenza; l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio - da liquidarsi come in dispositivo – in favore del difensore antistatario del Comune di Capaccio, in applicazione della tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia

(indeterminabile) e dell'attività espletata (riferibile alla fase studio e alla fase introduttiva).

Infine va dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.

115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'Istituto

Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione

del Iodo arbitrale sottoscritto in data 11/2/2015 proposta dall'Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Salerno nei confronti del Comune di Capaccio, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione;

2. condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Salerno al pagamento delle spese

processuali del presente giudizio in favore del difensore antistatario del Comune di Capaccio, spese

che liquida in euro 3.980,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.

nella misura e come per legge;

3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002

(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'Istituto Autonomo Case

Popolari Provincia di Salerno dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per l'impugnazione proposta.

Salerno, 7/4/2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rosa D'Apice

Giulia Carleo





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

a mezzo pec agli indirizzi:
legale.iacpsa@pcert.postecert.it
protocollo.iacpsa@postecert.it
ufficiolegale@iacpsalerno.it

Oggetto: IACP Salerno / Comune di Capaccio (Ns. Rif. N. 210/NOC)

La presente per comunicare che questo studio ha ampiamente disaminato e approfondito le questioni affrontate dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza già comunicataVi in data 9 luglio 2021.

Dopo ampia riflessione, questo studio ritiene che l'eventuale impugnazione della sentenza – che andrebbe proposta dinanzi alla Corte di Cassazione – non potrebbe serenamente affrontarsi, soprattutto alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in essere.

Innanzitutto, questo studio vi rappresenta che, su alcuni punti, la sentenza e il lodo arbitrale coincidono nelle decisioni. Questa circostanza, detta di "doppia conforme" potrebbe già essere un motivo di ostacolo per l'accoglimento del ricorso per cassazione.

Prescindendo da ciò, l'impugnazione della sentenza non appare facilmente percorribile per quanto si esporrà nei prossimi punti.

In particolare, coi primi motivi di impugnazione, questo studio aveva censurato il lodo arbitrale per la violazione del contraddittorio e per la violazione delle norme che regolano (i) il procedimento di nomina degli arbitri nonché (ii) la procedura che, in rito, gli arbitri avrebbero dovuto seguire per addivenire alla decisione.

Sul punto, la Corte di Appello ha riconosciuto l'ammissibilità delle censure ma ha ritenuto di non aderirvi e di rigettarle.

Il ragionamento della Corte di Appello potrebbe definirsi di tipo "sostanzialistico".

1





In sostanza, il Collegio ha sposato la tesi per la quale la violazione del principio del contraddittorio può essere fatto valere se, specularmente, si fa valere un concreto pregiudizio derivante dalla detta violazione.

Nella specie, il Collegio ha ritenuto che detto pregiudizio non fosse pregnante in quanto, seppur vi fosse stata una difformità nella forma del procedimento arbitrale, quest'ultima non avrebbe arrecato alcun danno allo IACP che, nei propri atti difensivi, sia in sede arbitrale sia in quella di impugnazione, avrebbe dimostrato di aver avuto modo di argomentare – come ha fatto – le proprie eccezioni.

Il ragionamento della Corte di Appello potrebbe essere censurato dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il principio "sostanzialistico" e, soprattutto, la tesi per cui dalla violazione del contradditorio deve derivarne un danno, è alquanto radicata oggi in giurisprudenza. In sostanza, i nostri motivi di impugnazione, troverebbero questo sbarramento con l'adesione della Corte di Cassazione alle statuizioni della Corte di Appello.

Con riguardo alla censura con cui questo studio ha impugnato il lodo nel merito, la Corte di Appello ha ritenuto di non poter entrare nel merito della decisione degli arbitri in quanto questi ultimi dovevano decidere secondo equità, come da Convenzione che ne prevedeva la nomina all'art. 22.

In sostanza, nel caso di specie, si applicava la disciplina previgente alla novella legislativa del 2006, motivo per il quale, secondo il Collegio, laddove le parti avessero previsto che la decisione degli arbitri doveva avvenire secondo equità, l'impugnazione del lodo per nullità (derivante dall'inosservanza di norme di diritto) sarebbe inammissibile.

Invero, nel caso di specie, gli Arbitri hanno deciso più secondo le norme di diritto che secondo equità.

La questione è se, in questo caso, il lodo sia impugnabile per nullità avendo gli Arbitri operato con eccesso di potere.

In giurisprudenza, si sta radicando il principio per cui, nel caso in cui gli Arbitri decidano secondo le norme di diritto e non secondo equità, il lodo non è impugnabile per nullità se la decisione secondo diritto e la decisione secondo equità non sarebbero state difformi. Se, invece, gli Arbitri ritengano che diritto e equità coincidano possono rifarsi alle norme di diritto anche senza spiegare tale coincidenza.

Dovrebbe dimostrarsi, primariamente, quindi che decisione secondo equità e decisione secondo diritto sono diverse nel caso di specie.





Però, con l'impugnazione del lodo presentata dinanzi alla Corte di Appello questo studio è partito dalle norme di diritto e, segnatamente, dalla violazione dell'art. 2497 c.c. - ma non poteva essere altrimenti giacché gli Arbitri, col proprio ragionamento, avevano richiamato tale norma per emettere la decisione; norma che, in sede di impugnazione, questo studio ha richiamato per offrire al Collegio un ragionamento diverso e una soluzione diversa, con la giusta applicazione della norma.

Da qui, già la sconvenienza di un ricorso per cassazione.

Ed ancora, un ulteriore aspetto che porta questo studio a considerare sconveniente un ricorso per cassazione avverso la sentenza è dato dall'orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo cui anche nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e costoro abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, l'impugnazione del lodo per nullità sarebbe inammissibile non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.


Alla luce, quindi, degli orientamenti anche attuali della Corte di Cassazione, questo studio ritiene non conveniente proporre il ricorso per cassazione e impugnare la sentenza giacché detta impugnazione, anche alla luce della "doppia conforme" – benché voglia dirsi attenuata – potrebbe essere rigettata con ulteriore condanna alle spese.

Deve considerarsi che per proporre il ricorso per cassazione è previsto il pagamento del contributo unificato di € 1.036,00 nonché l'imposta di registro di € 200,00. Con l'eventuale rigetto del ricorso la Corte potrebbe condannarci non solo alle spese del giudizio ma anche al pagamento del doppio del suddetto contributo unificato.

Restando disponibile per ogni evenienza, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Nocera Inferiore (SA), 26 novembre 2021

Avv. Valerio Di Stasio







Competenze professionali avv. Di Stasio

Da adriana.arcaro <adriana.arcaro@acercampania.it>

A segreteria.liquidazione.IIAACCPP <segreteria.liquidazione.IIAACCPP@iacpnapoli.it>

Cc luigischiavo < luigischiavo@iacpcampaniinliquidazione.it>

Data venerdì 2 settembre 2022 - 11:10

Buongiorno,

come richiesto dal dott. Schiavo trasmetto in allegato la fattura dell'avv. Di Stasio e il provvedimento di impegno in relazione alla vertenza lacp Salerno - Comune di Capaccio definita con sentenza di Corte di Appello di Salerno .

Adriana Arcaro

competenzeAvvDistasio3787Bis C.pdf



6

Avv.- Valerio Di Stasio - cell. 368640655

(3787/C bis)

OGGETTO: Competenze professionale in favore dell'avv. Valerio Di Stasio, legale dell'Ente in virtù di determinazione dirigenziale R.g. n. 0434/2015 nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato in data 11 febbraio 2015 in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio c/ IACP Salerno per presunti inadempimenti posti in essere dall'Ente e dall'IACP Futura scarl, nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001.

Vertenza definita con sentenza Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione Civile – acquisita al Prot. SALI 0000868 del 30.11.2021 –

Competenze assunte con determinazione dirigenziale R.G. n. 1657 del 13.12.2018. Impegno 1327/2018 – Cap. 10403 – art. 11. (allegati)

Adueno freen

6

FATTURA ELETTRONICA

6131058626 11/11

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517

Progressivo di invio: 5

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFAFVX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07243230633

Codice fiscale: DSTVLR60A05F912M

Nome: Valerio Cognome: Di Stasio

Albo professionale di appartenenza: Ordine Avvocati Napoli

Provincia di competenza dell'Albo: NA

Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: Via Raffaele Vitolo

Numero civico: 24

CAP: 84014

Comune: Nocera Inferiore

Provincia: **SA** Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: 0815173065

E-mail: info@studiodistasio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00184690659

Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno - Uff eFattura

Dati della sede

Indirizzo: Via Alberto Ali', 1

CAP: 84124 Comune: Salerno Provincia: SA Nazione: IT

Versione products con logico di stite Sdi <u>versi falturana que n</u>

Versiona FPA10

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2021-11-11 (11 Novembre 2021)

Numero documento: FPA 5/21 importo totale documento: 48896.49

Causale: Difesa dell'IACP innanzi la Corte d'Appello di Salerno per impugnativa del lodo arbitrale nei confronti del Comune di Capaccio. Attivit□ in convenzione legale.

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: 7707.52 Aliquota ritenuta (%): 20.00

Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori

Aliquota contributo cassa (%): 4.00 Importo contributo cassa: 1541.50 Imponibile previdenziale: 38537.59 Aliquota IVA applicata: 22.00

Datí relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Compenso

Quantita': 1.00

Valore unitario: 33510.95 Valore totale: 33510.95 IVA (%): 22.00 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Spese generali (art. 2 D.M. 55/2014)

Quantital: 1.00

Valore unitario: 5026.64 Valore totale: 5026.64 IVA (%): 22.00 Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 40079.09

Totale imposta: 8817.40

Esigibilita' IVA: D (esigibilita' differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2021-11-11 (11 Novembre 2021)

Importo: 41188.97

Istituto finanziario: Banca Monte Paschi di Siena Codice IBAN: IT20V0103076271000061479165

Versione prodotta con logito ei side Soli www.fetturapa gov it





Spettabile A.C.E.R. Via Alberto Ali n. 3 84124-Salerno (SA)

Proforma del 17/07/2021 (Ns. Rif. N. 087/2020/NAP)

Attività in convenzione legale relativamente all'incarico di rappresentanza e difesa dell'IACP nel giudizio di Appello dinnanzi alla Corte D'Appello di Salerno del Iodo arbitrale nei confronti del Comune di Capaccio

Specifica

Assistenza stragiudiziale	€	-
Fase attivazione mediazione/negoziazione	€	_
Fase negoziazione	€	-
Conciliazione	€	_
Fase di studio della controversia	€	_
Fase introduttiva del giudizio	€	_
Fase istruttoria e/o di trattazione	€	-
Fase decisionale	€	_

Totale Diritti e Onorari	€ 33.510,95
Spese Generali 15% (art. 2 D.M. 55/2014)	€ 5.026,64
Acconti Fatturati	€ -
Spese Imponibili	€ -
Totale competenze	€ 38.537,59
C.P.A. 4% (art. 11 L. 576/1980)	€ 1.541,50
Imponibile IVA	€ 40.079,10
I.V.A. 22%	€ 8.817,40
Anticipazioni escluse (art. 15 D.P.R. 633/1972)	€ -
Anticipazioni escluse art. 15 Fatturate	€ -
Totale Documento	€ 48.896,50
Ritenuta Acconto 20%	€ 7.707,52
Somme in deposito	€ -
Totale da pagare	€ 41.188,98

Dati fiscali

Avv. Valerio Di Stasio Centro Direzionale Isola G1 80143 - Napoli Partita I.V.A. 07243230633

Si prega voler effettuare il pagamento mediante bonifco sulle seguenti coordinate IT20V0103076271000061479165





Oggetto: IACP / COMUNE CAPACCIO (NS. RIF. N. 210/2014/NOC)

Mittente: "Avv. Valerio Di Stasio - Studio Legale Di Stasio" <distasio@studiodistasio.it>

Data: 30/07/2021, 19:33

A: adriana.arcaro@acercampania.it

Gent.ma Dottoressa,

come richiesto, Le invio la proforma relativa alle mie competenze per il giudizio di appello e il procedimento di sospensione dell'esecutività del lodo in oggetto indicato.

Resto in attesa di ricevere gli estremi fiscali al fine di emettere la relativa fattura.

Cordialmente.

Valerio Di Stasio

Avv. Valerio Di Stasio

distasio@studiodistasio.it



Napoli (80143) – Centro Direzionale, Isola G1 Telefoni 081 7879506 – 081 6051785 Nocera Inferiore (84014) – Via Raffaele Vitolo, 24 Telefoni 081 5173065 – 081 9211831 eFax 081 19286722 – www.studiodistasio.it

– Allegati:	
-------------	--

Comune Capaccio - (210-2014-NOC) 2021.07.15 (26) - proforma.pdf

155 kB





Data invio: 31/01/2024 19.09.59

Utente proprietario: "Per conto di: distasio@pec.studiodistasio.it"
posta-certificata@pec.aruba.it>
Descrizione: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 (Ns. Rif. n. 030-2024-NOC)
TO: "acercampania@legalmail.it" <acercampania@legalmail.it" <acercampania@legalmail.it

CC:

Allegati: Decreto ingiuntivo n. 607-2024.pdf.p7m, Relata di notifica.pdf.p7m, Ricorso per decreto ingiuntivo.pdf.p7m

CORPO DEL MESSAGGIO

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53/94 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

Si invita, pertanto, il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Si avverte, inoltre, che la lettura degli allegati firmati digitalmente, riconoscibili dal suffisso .p7m, richiede l'installazione sul computer del destinatario di un software specifico (es. Dike, Arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti di Infocert e Aruba. Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Si avverte, infine, che la notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella Vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Distinti saluti.

Avv. Valerio Di Stasio





N. 553/2024 Ruolo Generale



Tribunale di Napoli

12 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Alessia Notaro, letto il ricorso che precede; esaminata la documentazione depositata; rilevato che il credito è fondato su prova scritta; visti gli artt. 633 e segg. c.p.c..

INGIUNGE

a AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ACER, di pagare al ricorrente, ento quaranta giorni, la somma di Euro€ 48.896,49 (quarantottomilaottocentonovantasei centesimi quarantanove) a lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 7.707,52, oltre interessi sulla sorta capitale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1370,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AVVERTE


l'ingiunto/a della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, e che in mancanza il decreto diventerà definitivo.

Napoli, 30/01/2024.

Il Giudice (dott. Alessia Notaro)









TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

(Atto redatto con collegamenti ipertestuali ai documenti ai sensi dell'art. 2.1.i D.M. 110/2023)

L'avv. Valerio DI STASIO (codice fiscale DSTVLR60A05F912M), nato a Nocera Inferiore il 5 gennaio 1960 ed ivi residente alla via Raffaele Vitolo n. 24, del Foro di Napoli, in proprio e quale procuratore e difensore di sé medesimo, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, distasio@pec.studiodistasio.it, e presso il cui studio sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola G1, elettivamente domicilia,

PREMESSO

- che con la determinazione dirigenziale R.G.N. 0434/2015 l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO (di seguito anche per brevità IACP SALERNO) con sede in Salerno alla via Alberto Alì, n. 1 (c.f. e P. IVA 00184690659) conferiva all'avv. Valerio Di Stasio l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nell'ambito del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Salerno del lodo arbitrale, adottato l'11.2.2015, in relazione alla vertenza intrapresa dal Comune di Capaccio nei confronti dell'IACP SALERNO per presunti inadempimenti posti in essere dal detto ente e dall'IACP Futura S.c.a.r.l., nonché per mancato rispetto degli oneri previsti dalla convenzione rep. 2419 del 7.11.2001 (doc. n. 1).
- che, pertanto, l'avv. Valerio DI STASIO, in virtù di procura *ad litem* conferita dall'IACP Salerno, con atto di citazione in appello, notificato l'11.1.2016, a mezzo pec al Comune di Capaccio e al legale del predetto ente, avv. Antonio PIZZI, impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Salerno il lodo adottato l'11.2.2015 (doc. n. 2) (doc. n. 3);
- che il valore della controversia ammontava ad € 2.400,000,00;
- che il suindicato giudizio veniva iscritto al n. R.G.A. 39/2016 della Corte di Appello di Salerno:
- che l'avv. Valerio DI STASIO proponeva nell'ambito del suddetto giudizio istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo ex art. 820, IV comma, c.p.c. (doc. n. 4);
- che il Presidente, dott.ssa FERRANTE, con decreto n. cron. 1530/2016 fissava l'udienza il 14.4.2016 e nominava relatore il dott. Vito COLUCCI (doc. n. 5);
- che l'istanza unitamente al decreto di fissazione udienza venivano, in data 21.3.2016, notificati al Comune di Capaccio e al legale costituito, avv. Antonio Pizzi (doc. n. 6);
- che con ordinanza del 29.4.-2.5.2016, la Corte di Appello di Salerno disponeva la sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato (doc. n. 7).





- che l'udienza per discutere il merito veniva fissata il 12.5.2016 e all'esito veniva rinviata l'udienza per precisazione delle conclusioni al 28.11.2018;
- che, nelle more del giudizio, il 22.5.2018 l'IACP SALERNO e l'Avv. Valerio Di Stasio sottoscrivevano una convenzione avente ad oggetto la determinazione del compenso professionale per il procedimento di appello e per il procedimento di sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale (doc. n. 8);
- che con la detta convenzione le parti convenivano che "il compenso professionale viene determinato in complessivi € 48.896,49 come sopra specificato, (ndr € 48.896,49 di cui € 33.510,95 quali competenze professionali per il procedimento di appello e di sospensione dell'0esutività del lodo arbitrale; € 5.026,64 per il rimborso forfetario al 15%; € 1.541,50 per cpa al 4% ed € 8.817,40 per iva al 22%) e che lo stesso compenso è ritenuto equo, ragionevole e soddisfacente per l'incarico conferito, in quanto proporzionato alla quantità e qualità nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto del valore della causa, come risultante in atti, della complessità e l'importanza del contenzioso, della Autorità Giudiziaria adita e della presumibile durata della vertenza" (cfr. doc. n. 8);
- che, a seguito di diversi rinvii d'ufficio, la causa iscritta al n. R.G.A. 39/2016 della Corte di Appello di Salerno, all'udienza dell'11.2.2020 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
- che l'ente veniva costantemente aggiornato sullo stato del giudizio (doc. n. 9) (doc. n. 10);
- che venivano depositate nei termini la comparsa conclusionale e la memoria di replica (doc. n. 11) (doc. n. 12);
- che con sentenza n. 647/2021 del 7.4.2021, pubblicata il 3.5.2021, la Corte di Appello di Salerno rigettava l'impugnazione promossa avverso il lodo arbitrale dell'11.2.2015 (doc. n. 13);
- che ciò veniva comunicato a IACP SALERNO (doc. n. 14);
- che, in data 30.7.2021, l'avv. Valerio Di Stasio provvedeva ad inviare la proforma relativa alle competenze maturate per il giudizio di appello e di sospensione dell'esecutorietà del lodo arbitrale, così come determinate nella convenzione (cfr. doc. n. 8) (doc. n. 15);
- che, in data 26.11.2021, l'avv. Valerio Di Stasio trasmetteva una comunicazione avente ad oggetto la disamina relativa ad un eventuale impugnazione (che veniva sconsigliata) della sentenza n. 647/2021 del 7.4.2021, pubblicata il 3.5.2021, la Corte di Appello di Salerno (doc. n. 16);
- che la suddetta comunicazione, benché venisse sollecitato un riscontro, rimaneva inevasa (doc. n. 17);





- che in data 11.11.2021, l'avv. Valerio Di STASIO provvedeva ad emettere la fattura nei confronti dell'IACP SALERNO (doc. n. 18) avente ad oggetti i compensi così come determinati nella convenzione (cfr. doc. n. 8);
- che all'avv. Valerio Di Stasio non venivano corrisposti i compensi dovuti per lo svolgimento dell'incarico professionale espletato nell'interesse della IACP SALERNO;
- che, pertanto, in data 2.12.2022 il ricorrente sollecitava il pagamento delle competenze (doc. n. 19);
- che in attuazione dell'art. 3, comma 4 lettera a) della Legge regionale del 18.1.2016 n. 1
 (doc. n. 20), la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 226 del 18.5.2016 (doc. n. 21), ha avviato un processo di riordino degli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- che la Giunta Regionale della Campania con la delibera n. 226 del 18.5.2016 ha approvato il Regolamento n. 4 del 2016 (doc. 22) per il riordino degli IACP ed istituzione dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER);
- che l'art. 7 comma 2 del Regolamento n. 4 del 2016 prevede il subentro dell'ACER in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai sopprimendi IACP e che tale successione operi alla data di delibera di scioglimento e messa in liquidazione degli IACP della Regione Campania, con le modalità e le procedure di cui all'art. 7 bis del medesimo Regolamento;
- che l'art. 7 bis del detto Regolamento prevede al primo comma che "a decorrere dalla data della delibera di cui al successivo comma 6, gli Istituti Autonomi per le case Popolari della Regione sono sciolti e le relative funzioni sono attribuite all'ACER. (...)"
- che con la delibera n. 328 del 16.7.2019, la Giunta Regionale della Campania ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. di Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Napoli che assumono, pertanto, la denominazione di I.A.C.P. in liquidazione (doc. n. 23);
- che, pertanto, la successione nei rapporti attivi e passivi è avvenuta con l'adozione della delibera n. 328 del 16.7.2019 per effetto della quale l'ACER è subentrata in tutti i rapporti facenti capo all'IACP;
- che, pertanto, per effetto della detta successione, ad oggi, l'ACER, in persona del presidente pro tempore, dott. Lebro David, con sede in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75 (codice fiscale e partita iva 08496131213) è debitrice, nei confronti dell'avv. Valerio DI STASIO, della somma di € 48.896,49 a lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 7.707,52;
- che il credito del ricorrente è certo, liquido ed esigibile in quanto <u>la determinazione</u> dirigenziale R.G.N. 0434/2015 (cfr. doc. n. 1) con cui è stato conferito l'incarico professionale all'odierno ricorrente nonché <u>la convenzione disciplinante il compenso per</u>





<u>l'attività svolta</u> debitamente sottoscritto dall'IACP, nella quale è subentrata l'ACER a seguito della delibera n. 328 del 16.7.2019 (cfr. doc. n. 8 e n. 23), unitamente alla <u>fattura</u> (cfr. doc. n. 7), costituiscono idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.;

- che spettano allo scrivente avv. Valerio DI STASIO gli interessi sulla sorta capitale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- che sussistono altresì i presupposti le condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà del emanando decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;

tanto premesso, l'avv. Valerio Di STASIO (codice fiscale DSTVLR60A05F912M), nato a Nocera Inferiore il 5 gennaio 1960 ed ivi residente alla via Raffaele Vitolo n. 24, in proprio e nella qualità di procuratore e difensore di sé medesimo, così come sopra domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito voglia ingiungere, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., all'AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ACER), in persona del presidente pro tempore, dott. Lebro David, con sede in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75 (codice fiscale e partita iva 08496131213) e il seguente domicilio digitale, risultante dal portale ipa: acercampania@legalmail.it di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 48.896,49 (quarantottomilaottocentonovantasei centesimi quarantanove) a lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 7.707.52, oltre interessi sulla sorta capitale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi del presente procedimento, gravati di rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA come da nota spese che si deposita (doc. n. 24).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 48.896,49, pertanto l'importo del Contributo Unificato è di € 259,00 in ragione della riduzione alla metà per i procedimenti d'ingiunzione.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. determinazione dirigenziale R.G.N. 0434/2015;
- notifica dell'atto di citazione in appello avente ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrate dell'11.2.2015, notificato l'11.1.2016, a mezzo pec al Comune di Capaccio e al legale del predetto ente, avv. Antonio Pizzi e ricevute di consegna;
- 3. indice degli atti prodotti nel giudizio iscritto al n. R.G.A. 39/2016 della Corte di Appello di Salerno;
- 4. istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo ex art. 820, IV comma, c.p.c.;
- 5. decreto n. cron. 1530/2016 emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G.A. 39/2016





- della Corte di Appello di Salerno;
- 6. istanza unitamente al decreto di fissazione udienza venivano, in data 21.3.2016, notificati al Comune di Capaccio e al legale costituito, avv. Antonio Pizzi;
- 7. ordinanza del 29.4.-2.5.2016 con la quale la Corte di Appello di Salerno disponeva la sospensione dell'esecutorietà del lodo impugnato;
- 8. convenzione sottoscritta dall'avv. Valerio Di Stasio e IACP SALERNO il 22.5.2018;
- 9. comunicazione del 6.6.2019 trasmessa all'IACP a mezzo posta elettronica certificata;
- 10. comunicazione dell'11.2.2020 trasmessa all'IACP a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi: protocollo.iacpsa@postecert.it; legale.iacpsa@postecert.it;
- 11. comparsa conclusionale depositata nel giudizio iscritto al n. R.G.A. 39/2016 della Corte di Appello di Salerno;
- 12. memoria di replica depositata nel giudizio iscritto al n. R.G.A. 39/2016 della Corte di Appello di Salerno;
- 13. sentenza n. 647/2021 del 7.4.2021, pubblicata il 3.5.2021, emessa dalla Corte di Appello di Salerno;
- 14. comunicazione trasmessa all'IACP a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi: protocollo.iacpsa@postecert.it; legale.iacpsa@postecert.it;
- 15. comunicazione del 30.7.2021 inviata all'IACP dall'avv. Valerio Di Stasio;
- 16. disamina relativa ad un eventuale impugnazione della sentenza n. 647/2021 del 7.4.2021, pubblicata il 3.5.2021, la Corte di Appello di Salerno trasmessa all'IACP il 26.11.2021;
- 17. sollecito di riscontro alla nota del 26.11.2021;
- 18. fattura emessa dall'avv. Valerio Di Stasio l'11.11.2021;
- 19. richiesta di pagamento delle competenze trasmessa il 2.12.2022;
- 20. Legge Regionale del 18.1.2016 n. 1;
- 21. Delibera n. 226 del 18.5.2016 della Giunta Regionale della Campania;
- 22. Regolamento n. 4 del 2016 approvato con delibera di Giunta n. 226 del 18.5.2016;
- 23. Delibera n. 328 del 16.7.2019 della Giunta Regionale della Campania;
- 24. Nota spese

Napoli, 11 gennaio 2024

(avv. Valerio Di Stasio)







RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53

Io sottoscritto avv. Valerio DI STASIO, codice fiscale (DSTVLR60A05F912M), con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, in proprio, quale procuratore e difensore di sé medesimo, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera n. 1520 del 27 novembre 2013 alla notifica ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge il ricorso per decreto ingiuntivo – iscritto al n. R.G. 553/2024 del Tribunale di Napoli il pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 607/2024, emesso il 30.1.2024 dal Tribunale di Napoli, G.U. Dott.ssa Alessia NOTARO a:

all'AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ACER), in persona del presidente pro tempore, dott. Lebro David, con sede in Napoli alla via Domenico Morelli n. 75 (codice fiscale e partita iva 08496131213), inviandone copia per immagine su supporto informatico conforme ai loro originali, da me sottoscritti con firma digitale per autentica e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 2, D. Lgs. 82/2005, a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal portale ipa: acercampania@legalmail.it.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 *undecies*, comma 3, del D.L. 179/2012, io sottoscritto avv. Valerio DI STASIO, codice fiscale DSTVLR60A05F912M, con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, attesto che l'allegata copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto ingiuntivo n. 607/2024 D.I. – 553/2024 R.G. emesso il 30.1.2024 dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa Alessia NOTARO, sono conformi agli atti originali presenti nel fascicolo del giudizio R.G. n. 553/2024 del Tribunale di Napoli, dal quale sono state estratte.

Attesto, infine, che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata di notifica con contestuale asseverazione di conformità sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- 1. Ricorso per decreto ingiuntivo;
- 2. Decreto Ingiuntivo n. 607/2024, emesso il 30.1.2024 dal Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa Alessia NOTARO.

Nocera Inferiore, 31 gennaio 2024

(avv. Valerio Di Stasio)

